

## deliberazione n. 87

REVOCA DELLA DELIBERAZIONE AMMINISTRATIVA N. 61 DEL 15 GENNAIO 2013:  
“INDIZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO IN MERITO  
ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 77/2011 ‘DISTACCO DELLA FRAZIONE  
DI MAROTTA DAL COMUNE DI FANO E INCORPORAZIONE NEL COMUNE DI  
MONDOLFO. MUTAMENTO DELLE RISPETTIVE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI”  
E INDIZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO IN MERITO ALLA PROPOSTA DI  
LEGGE N. 77/2011: “DISTACCO DELLA FRAZIONE DI MAROTTA DAL COMUNE DI  
FANO E INCORPORAZIONE NEL COMUNE DI MONDOLFO.  
MUTAMENTO DELLE RISPETTIVE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI”

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE  
DELLA SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2013, N. 132

Il Presidente pone in discussione il seguente punto all’o.d.g.: proposta di deliberazione n. 30/13, a iniziativa del Consigliere Traversini “Revoca della deliberazione amministrativa n. 61 del 15 gennaio 2013: ‘Indizione del referendum consultivo in merito alla proposta di legge n. 77/2011 ‘Distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e incorporazione nel Comune di Mondolfo. Mutamento delle rispettive circoscrizioni comunali’ e indizione del referendum consultivo in merito alla proposta di legge n. 77/

2011: ‘Distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e incorporazione nel Comune di Mondolfo. Mutamento delle rispettive circoscrizioni comunali’” dando la parola al Consigliere di maggioranza Gino Traversini e al Consigliere di minoranza Franca Romagnoli, relatori della I Commissione assembleare permanente;  
omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la seguente deliberazione:

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Premesso:

- che l'articolo 133, secondo comma, della Costituzione dispone che: "La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni";
- che l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) dispone che: "A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale";
- che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche) il mutamento delle circoscrizioni comunali può avvenire anche attraverso ampliamento del territorio di un comune al quale viene aggregata parte del territorio contermini appartenente ad altro comune;
- che l'articolo 44, comma 1, dello Statuto della Regione Marche dispone che: "Le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali sono sottoposte a Referendum consultivo delle popolazioni interessate";
- che l'articolo 10 della citata l.r. 10/1995 dispone che il Consiglio regionale, dopo che la Commissione consiliare si sia espressa sulla proposta di legge di modificazione delle circoscrizioni comunali, delibera sulla indizione del referendum consultivo;
- che l'articolo 20 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 18 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto) stabilisce quanto segue: "La deliberazione del consiglio regionale deve indicare il quesito e gli elettori interessati";  
Vista la proposta di legge n. 77/2011 "Distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e incorporazione nel Comune di Mondolfo. Mutamento delle rispettive circoscrizioni comunali" così come licenziata dalla competente commissione assembleare in data 26 novembre 2012;  
Atteso:
  - che il territorio della frazione di Marotta risulta essenzialmente diviso tra due comuni, Fano e Mondolfo (sicché si distingue oggi tra Marotta di Fano e Marotta di Mondolfo);
  - che l'attuale confine amministrativo divide

esattamente a metà il centro della frazione di Marotta, corrispondente a Piazza Kennedy, ossia la piazza centrale della frazione stessa;

- che l'80 per cento del territorio di Marotta è amministrato dal Comune di Mondolfo, e nella stessa proporzione i residenti si dividono tra i due comuni interessati;
- che l'abitato di Marotta rappresenta la parte territorialmente più rilevante del Comune di Mondolfo (che conta 11.735 abitanti, per una superficie di 22,69 kmq), mentre costituisce una parte trascurabile del ben più esteso Comune di Fano (il quale conta oltre 63.000 abitanti, per una superficie di 121 kmq);
- che a livello geografico, Marotta risulta evidentemente più vicina a Mondolfo, distandovi poco più di 6 km, mentre Fano dista oltre 14 km dalla frazione in oggetto;
- che il litorale di Marotta rappresenta l'unico sbocco sul mare del Comune di Mondolfo, laddove costituisce soltanto una parte trascurabile della ben più estesa zona costiera del Comune di Fano, che si sviluppa più a nord;
- che il Comune di Fano, in virtù delle sue consistenti dimensioni, ha esigenze che appaiono inevitabilmente differenti e maggiormente articolate rispetto a quelle della frazione di Marotta;
- che, pertanto, il distacco della frazione di Marotta di Fano (con i suoi 3.000 abitanti) non comporterebbe alcun pregiudizio per la totalità degli abitanti del Comune di Fano, che ne conta oltre 63.000;
- che storicamente, la divisione amministrativa ha causato ai cittadini di Marotta non pochi problemi, e notevoli differenze nella gestione dei servizi comunali – tra gli altri, a titolo esemplificativo: diversi strumenti urbanistici e piani spiaggia, diversi regolamenti comunali, differenti sistemi idrici e fognari, diversi sistemi di gestione dei rifiuti, diversi piani acustici, una gestione non coordinata della risorsa turistica, una rete viaria non collegata con l'autostrada o comunque incompleta, e finanche un diverso trattamento fiscale per cittadini dello stesso abitato – il tutto con evidenti ripercussioni negative sullo sviluppo sociale ed economico del territorio;
- che, quindi, le ragioni della proposta di unificare Marotta di Fano a Marotta di Mondolfo vanno ricercate nella necessità di garantire a questa "limitata entità territoriale" un'unica gestione amministrativa, e ciò non soltanto per consentire un'uniforme erogazione dei servizi comunali, ma anche e soprattutto per assicurare un'omogenea programmazione territoriale, ai fini del pieno sviluppo sociale ed economico dell'area di riferimento;

Considerato inoltre:

- che gli abitanti di Marotta di Fano hanno manifestato la volontà di staccarsi dal Comune di Fano e confluire nel Comune di Mondolfo, così riunendosi all'altra parte dell'abitato marottese, mediante l'iniziativa popolare di cui alla proposta di legge n. 77/2011, perché è già esistente come fatto "sociologicamente distinto" ed ha già una sua autonomia infrastrutturale e di servizi pubblici;
- che il distacco richiesto non provoca alcuno smembramento del territorio poiché, come si evince dalle rilevanze catastali, nessun foglio e nessuna particella viene divisa, e il nuovo confine che dovrebbe dividere il comune di Mondolfo e quello di Fano è stato posto lungo un canale demaniale;
- che la frazione di Marotta di Fano costituisce già un'unica realtà sociale e territoriale con la frazione di Marotta di Mondolfo, e che, come detto il Comune di Mondolfo amministra la parte più consistente di tale territorio;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale di Pesaro-Urbino n. 44 del 26 maggio 2011 con la quale si esprime parere favorevole al distacco;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Mondolfo n. 24 del 29 marzo 2011 con la quale si esprime parere favorevole al distacco ed alla successiva incorporazione;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Fano n. 125 dell'11 maggio 2011 con la quale si esprime parere contrario al distacco giustificando il proprio diniego per gli investimenti effettuati nel territorio di Marotta e per le minori entrate nel bilancio comunale, in termini di Ici, Tarsu, Tosap, addizionale Irpef, trasferimenti statali, ecc. e chiedendo che la proposta di legge n. 77/2011 regoli espressamente i rapporti economici-finanziari fra i Comuni interessati in ragione del subentro nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi afferenti al territorio coinvolto dalla modifica circoscrizionale;

Considerato che in relazione alla richiesta espressa dal comune di Fano, nel testo della proposta di legge n. 77/2011, così come licenziato dalla competente commissione assembleare in data 26 novembre 2012, si prevede che il subentro nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi afferenti al territorio sia regolamentato mediante un accordo tra le due amministrazioni interessate e che qualora l'accordo non venisse raggiunto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la regolamentazione di detti rapporti sarebbe stabilita dalla Giunta regionale, sentiti la compe-

tente commissione assembleare e il Consiglio delle autonomie Locali;

Considerato inoltre che l'area di Marotta di Fano, interessata dalla modifica circoscrizionale, risulta priva di infrastrutture di rilievo per l'insieme del Comune di Fano, essendo attualmente dotata di un singolo istituto scolastico frequentato proprio dagli alunni provenienti dalla stessa area che chiede il distacco, e dalle zone contigue di Ponte Sasso e Marotta di Mondolfo;

Considerato altresì che sull'area in questione insiste una singola farmacia comunale, la quale serve sostanzialmente gli abitanti della stessa Marotta di Fano, nonché di Ponte Sasso e Marotta di Mondolfo, la quale non risulterebbe in alcun modo compromessa dal mutamento amministrativo, in quanto il rapporto di 3.000 abitanti previsto dalla legge 475/1968 risulterebbe comunque invariato;

Vista l'ordinanza cautelare pronunciata in data 19 aprile 2013 dal TAR Marche sul ricorso R.G. n. 209/2013 proposto dal Comune di Fano, con l'intervento *ad adiuvandum* del Comitato Cittadino Mondolfese, contro la deliberazione amministrativa n. 61 del 15 gennaio 2013, con la quale la Regione Marche deliberava l'indizione del referendum consultivo in merito alla proposta di legge n. 77/2011;

Considerato che la suddetta ordinanza sospensiva, pur condividendo la linea interpretativa secondo cui il concetto di popolazioni interessate non deve necessariamente coincidere con tutti i residenti in un determinato comune, ha tuttavia ravvisato un difetto di istruttoria e motivazione nel circoscrivere le "popolazioni interessate" ai soli residenti nell'area che chiede il distacco;

Ritenuto pertanto opportuno estendere la consultazione referendaria ai cittadini che, pur non risiedendo nella frazione di Marotta di Fano, ma nelle zone immediatamente contigue, potrebbero comunque avere un interesse qualificato a partecipare alla consultazione, in quanto:

- 1) risiedendo nelle aree limitrofe a quella che chiede il distacco, da una parte, usufruiscono delle infrastrutture ivi presenti, in considerazione della limitata distanza e della facilità di raggiungimento;
- 2) sempre risiedendo nelle aree limitrofe a quella che chiede il distacco, dall'altra parte, si troveranno a dover condividere i servizi già esistenti sul loro territorio con i cittadini provenienti dall'altro comune, in considerazione della loro prossimità territoriale;
- 3) risiedendo lungo la fascia costiera attualmente divisa tra i due comuni (lunga circa 3 chilometri) hanno perciò un diretto interesse al-

l'omogenea amministrazione di questa zona di particolare interesse turistico ed economico, soprattutto per conseguire un'uniforme gestione dell'accoglienza e dei servizi balneari e turistici, necessaria allo sviluppo dell'area (ci si riferisce, a titolo esemplificativo, al piano spiaggia, al piano acustico, all'uniforme gestione del servizio rifiuti, alla programmazione delle manifestazioni estive);

Ritenuto quindi che ragioni di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione impongono di applicare i medesimi principi ai soggetti residenti nelle aree limitrofe di entrambi i comuni coinvolti nella variazione territoriale, vuoi perché destinati a perdere territorio (Comune di Fano), vuoi perché destinati ad acquistarne (Comune di Mondolfo), con tutto quel che ne consegue a carico dell'uno e dell'altro, in termini strutturali ed economici;

Considerato inoltre che gli abitanti delle zone diverse da quelle predette, in entrambi i comuni coinvolti, non possano essere considerati effettivamente portatori di un interesse qualificato a partecipare alla consultazione elettorale, ai sensi di cui sopra, in quanto, in primo luogo, fruiscono di analoghi servizi più prossimi alle rispettive zone di residenza, e in secondo luogo, non appaiono direttamente incisi, sotto alcun aspetto, dall'attuale divisione amministrativa, o dal venir meno di essa, giacché tale situazione riguarda essenzialmente la fascia costiera e le zone immediatamente retrostanti;

Sentiti sulla questione tutti i soggetti coinvolti pubblici e privati quali le amministrazioni dei comuni di Fano e Mondolfo e i comitati di cittadini ed effettuato un approfondito esame del territorio anche mediante sopralluogo;

Considerato infine che dall'applicazione dei criteri di cui sopra, e per le ragioni sopra esposte, debbano considerarsi "popolazioni interessate" a partecipare alla consultazione referendaria, i cittadini iscritti nelle seguenti sezioni elettorali del Comune di Fano n. 55, 63, 64, 48 e 47 e i cittadini iscritti nelle seguenti sezioni elettorali

del comune di Mondolfo n. 12, 11, 10 e 9;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

Per quanto sopra,

#### D E L I B E R A

- 1) di revocare la propria deliberazione amministrativa n. 61 del 15 gennaio 2013 "Indizione del referendum consultivo in merito alla proposta di legge n. 77/2011 "Distacco della frazione di Marotta dal comune di Fano e incorporazione nel comune di Mondolfo. Mutamento delle rispettive circoscrizioni comunali";
- 2) di indire il referendum consultivo sulla proposta di legge n. 77/2011 "Distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e incorporazione nel Comune di Mondolfo. Mutamento delle rispettive circoscrizioni comunali" così come licenziata dalla competente commissione assembleare in data 26 novembre 2012;
- 3) di individuare quali "popolazioni interessate", a norma dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, quelle residenti nella frazione Marotta di Fano, nonché quelle residenti nelle frazioni limitrofe a nord e a sud; pertanto dovranno essere coinvolti nel referendum consultivo previsto dall'articolo 20 della l.r. 18/1980, i cittadini iscritti nelle seguenti sezioni elettorali n. 55, 63, 64, 48 e 47 del Comune di Fano, n. 12, 11, 10 e 9 del Comune di Mondolfo;
- 4) di stabilire che il quesito da sottoporre a referendum sia il seguente: "Vuoi tu che la frazione di Marotta di Fano sia annessa al Comune di Mondolfo e siano di conseguenza modificate le circoscrizioni comunali di Mondolfo e Fano?".

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE

f.to Vittoriano Solazzi

I CONSIGLIERI SEGRETARI

f.to Moreno Pieroni

f.to Franca Romagnoli